



SPORT DILETTANTISTICO UN VIAGGIO TRA CERTEZZE E NOVITA'  
«LA GESTIONE DI UNA SOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA FINO ALLA RIFORMA DELLO SPORT»

Prima parte

**La gestione dei collaboratori sportivi nel settore dilettantistico dal 1° luglio 2023:**

- **Volontari e lavoratori sportivi;**
- **Trattamento fiscale e previdenziale**
- **Adempimenti e semplificazioni**

FRANCA FABIETTI  
Dottore commercialista



LA SITUAZIONE ATTUALE CON CUI ABITUALMENTE  
VENGONO DISCIPLINATE LE COLLABORAZIONI E  
PRESTAZIONI SPORTIVE



# Le regole attuali

## Settore dilettantistico

**REDDITI DIVERSI**  
**art.67 co.1 lett. m) TUIR**



## LE PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - DISCIPLINA ATTUALE

### ART. 67, comma 1, T.U.I.R.

Sono redditi diversi

se non costituiscono redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

lett. m) :

- Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi **erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche** dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, ... dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto;
- **I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale** di natura non professionale resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche.



## LA TASSAZIONE DEI COMPENSI SPORTIVI - DISCIPLINA ATTUALE

### Art. 69 T.U.I.R. – Premi, vincite e indennità

Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro.

Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.



## TRATTAMENTO FISCALE - DISCIPLINA ATTUALE

Fino ad € 10.00,00	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>Non concorrono</b> a formare il reddito del percettore</li><li>➤ <b>Nessuna Ritenuta</b></li></ul>
Da € 10.000,00 ad € 30.158,27 (ulteriori € 20.658,28)	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Ritenuta a <u>titolo di imposta (definitiva)</u> nella misura del 23% (primo scaglione IRPEF);</li><li>➤ Non <b>concorrono</b> a formare il reddito del percettore (non vanno dichiarati se costituiscono l'unico reddito)</li><li>➤ Rilevano ai fini della determinazione dello scaglione se non costituiscono l'unico reddito</li></ul>
Compensi superiori a € 30.158,27	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Assoggettati a ritenuta a <u>titolo di acconto</u> nella misura del 23% (primo scaglione IRPEF);</li><li>➤ <b>Concorrono</b> alla formazione del reddito del percettore</li></ul>

Si applica il principio di cassa (anno solare)

L'imposta è maggiorata delle addizionali IRPEF



## TRATTAMENTO PREVIDENZIALE - DISCIPLINA ATTUALE

- Non costituiscono redditi da lavoro
- Completo esonero dalla contribuzione INPS e dai premi assicurativi INAIL, a prescindere dall'importo ricevuto
- Circolari INPS, 07.02.2001 n.32 e 26.02.2003 n.42
- Nota INAIL del 19.03.2003



# Evoluzione normativa

**L.80/1986 art.1**

**indennità di trasferta e i rimborsi forfettari** di spese corrisposti ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica in MANIFESTAZIONI

franchigia invalicabile

**L.133/1999 art.25**

**compensi comunque denominati**, comprese le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari

franchigia invalicabile

oltre soglia  
=redditi da  
lavoro

L.342/2000 art.37 in vigore **dal 1.1.2000**

**Tutti i compensi, indennità di trasferta e rimborsi forfettari** a prescindere dall'importo sono qualificati come **redditi diversi**.

La soglia si riferisce esclusivamente all'imponibilità fiscale

**d.m. 15 marzo 2005 adeguamento delle categorie di lavoratori da iscrivere all'Enpals**

20) istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere;

22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive;

23) atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche

**L.289/2002 art.90**

estensione del regime dei compensi sportivi alle **collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale** non professionali

**Art.35 D.L. 207/2008**

Interpretazione autentica

sono comprese **la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza** all'attività sportiva





## LE RECENTI SENTENZE DELLA CASSAZIONE SULLE COLLABORAZIONI SPORTIVE

- ✓ Tra dicembre 2021 e gennaio 2022 una copiosa produzione di sentenze da parte della Corte di Cassazione, tutte affermanti il principio secondo il quale **non sia possibile includere tra i redditi diversi** di cui all'art. 67, c.1, lett. m) del TUIR (i c.d. compensi sportivi dilettantistici) le somme percepite da coloro che **svolgono professionalmente e con continuità attività lavorative in ambito sportivo dilettantistico**
- ✓ In tali casi, secondo la Cassazione, il rapporto tra ASD e lavoratore deve rientrare nell'ambito delle fattispecie del **lavoro subordinato** oppure del **lavoro autonomo**, secondo i principi generali ordinamentali.



# Le regole attuali

## Settore professionistico

**LAVORO SPORTIVO  
PROFESSIONISTICO**

**L.91/81**



## Professionalismo sportivo

Sono sportivi professionisti:

- gli atleti,
- gli allenatori,
- i direttori tecnico-sportivi
- i preparatori atletici,

che esercitano **l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità** nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.



## Professionismo sportivo

La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di **contratto di lavoro subordinato**.

Essa costituisce, tuttavia, oggetto di **contratto di lavoro autonomo** quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;
- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.



COSA CAMBIA CON  
IL DECRETO CORRETTIVO



**LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO**  
**D.Lgs 36 - Titolo V**  
**Disposizioni in materia di lavoro sportivo**  
**Capo I - Lavoro sportivo - Artt. 25- 38**

- Articolo 25 – Lavoratore Sportivo
- Articolo 26 – Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo
- Articolo 27 – Rapporto di lavoro sportivo per settori professionistici
- Articolo 28 – Rapporto di lavoro sportivo nell’era del dilettantismo
- Articolo 29 – Prestazioni sportive dei volontari
- Articolo 30 – Formazione dei giovani atleti
- Articolo 31 – Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica
- Articolo 32 – Controlli sanitari dei lavoratori sportivi
- Articolo 33 – Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori
- Articolo 34 – Assicurazione contro gli infortuni
- Articolo 35 – Trattamento pensionistico
- Articolo 36 – Trattamento tributario
- Articolo 37 – Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
- Articolo 38 – Area del professionismo e del dilettantismo



## IL DECRETO LEGISLATIVO 36/2021

### **Titolo V** Disposizioni in materia di lavoro sportivo Capo I – Lavoro sportivo – **Artt. 25- 38**

Rappresenta la sezione di maggiore impatto ed oggetto di maggiore i critiche di tutta la riforma

E' la parte che ha subito i maggior interventi in sede di decreto correttivo

La data ad oggi fissata per la decorrenza delle nuove norme è **quella del 1/7/2023.**

- Si prende atto che l'attività sportiva, a prescindere dalla connotazione professionistica o dilettantistica, **costituisce un'occasione di lavoro.**
- Viene fissato il principio ai sensi del quale **è lavoratore sportivo chi esercita le attività sportive verso un corrispettivo**
- Vi è un **ribaltamento dell'attuale paradigma**
- Il rapporto di lavoro sportivo può assumere, in relazione alle modalità di svolgimento, le comuni configurazioni di rapporto di lavoro: lavoro subordinato, co.co.co, lavoro autonomo occasionale, lavoro autonomo con modalità professionali (P. IVA)



# La riforma del lavoro sportivo

## Area del professionismo

~~LAVORO SPORTIVO  
PROFESSIONISTICO  
L.91/81~~

Art. 27 D. Lgs. 36/2021

## Area del dilettantismo

~~REDDITI DIVERSI  
art.67 co.1 lett. m) TUIR~~

Art. 28 D. Lgs. 36/2021





## AREA DEL PROFESSIONISMO E AREA DEL DILETTANTISMO

- L'area del professionismo è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale.
- L'area del dilettantismo comprende le associazioni e le società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.



## VOLONTARI E LAVORATORI SPORTIVI

Dal **1 luglio 2023 NON si applicherà più** la disciplina prevista dall'art 67 lett. m) che ricomprendeva tra i redditi diversi “i rimborsi forfetari, le indennità di trasferta le indennità di trasferta, i premi e i compensi erogati dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”.

Il **collaboratore sportivo potrà** essere inquadrato o come:



### VOLONTARIO

colui che non percepisce alcun compenso ma solo il rimborso delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

### LAVORATORE SPORTIVO

colui che percepisce un corrispettivo per l'attività sportiva svolta.





**CHI E' IL VOLONTARIO:** colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

**CHI PUO' AVVALERSI DEI VOLONTARI:**

- Le ASD e SSD;
- Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici,
- Il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a.,

nello svolgimento delle proprie attività istituzionali

**NO COMPENSI SOLO RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI** per vitto, alloggio e trasporto (compresi i rimborsi Km.ci) **NO Rimborsi Forfetari o Indennità di trasferta**

**INCOMPATIBILITA'**: Le prestazioni sportive di volontariato **sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito** con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

**ASSICURAZIONE:** Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la **responsabilità civile verso i terzi +** decreto attuativo per individuare meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche (art. 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).



## I VOLONTARI SPORTIVI e I VOLONTARI DEL TERZO SETTORE

### Volontario art. 29 D. Lgs. 36/2021

- spontaneità della prestazione
- assenza di fine di lucro
- finalità amatoriali
- GRATUITA' della prestazione
- INCOMPATIBILITA' rapporto di lavoro
- ASSICURAZIONE RC, infortuni
- NON E' PREVISTO IL REGISTRO DEI VOLONTARI NON OCCASIONALI
  - regole sui rimborsi spese
  - esclusivamente le SPESE DOCUMENTATE relative a vitto, alloggio viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente; tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente

(risoluzione 38/E del 11/04/2014)

### Volontario art. 17 del D. Lgs. 117/2017

- spontaneità della prestazione
- assenza di fine di lucro
- fini di solidarietà
- GRATUITA' della prestazione
- INCOMPATIBILITA' rapporto di lavoro
- ASSICURAZIONE RC, infortuni, malattia
- REGISTRO DEI VOLONTARI NON OCCASIONALI
  - regole sui rimborsi spese
  - soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite
  - autocertificazione (10 €/die 150€/mese)



## IL LAVORO SPORTIVO - Art. 25 D. Lgs. 36

E' LAVORATORE SPORTIVO

Atleta

Allenatore

Istruttore

Direttore Tecnico

Direttore Sportivo

Preparatore atletico

Direttore di gara

UOMO O DONNA

SETTORE PROFESSIONISTICO O  
DILETTANTISTICO

ESERCITA L'ATTIVITA' SPORTIVA VERSO UN CORRISPETTIVO

E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.



## IL LAVORO SPORTIVO - Art. 25 D. Lgs. 36

**NON SONO  
LAVORATORI SPORTIVI**

Segretaria (vedi co.co.co amministrativo gestionali )

Receptionist

Addetti all'impianto

Addetti alle pulizie

Manutentori

In generale altri soggetti che svolgono mansioni NON previste nei regolamenti dei singoli enti affilianti

A queste figure (tranne i volontari) si applicano le norme ordinarie sul lavoro





## ART. 25 - IL LAVORO SPORTIVO

La definizione del lavoratore sportivo



Inquadramento del lavoratore sportivo



Sulla base delle modalità di esecuzione della prestazione





## TIPOLOGIE DI LAVORO SPORTIVO

Lavoro subordinato

Lavoro autonomo

Collaborazione coordinata e  
continuativa  
(art. 409 co. 1 n. 3 )

### Relazione illustrativa

La prestazione sportiva è normalmente legata a campionati o tornei, che non si esauriscono in una sola prestazione, e a un tesseramento che ha durata annuale. In presenza di una attività sportiva di carattere oneroso si ritiene implicita una professionalità difficilmente compatibile con i presupposti della collaborazione occasionale



- E' vero ... che le prestazioni sportive in un contesto organizzato sono necessariamente e nella stragrande maggioranza dei casi a carattere continuativo
- Ma ...non si coglie la ratio dell'abrogazione del lavoro occasionale

Si ritiene che ...le prestazioni occasionali potranno essere utilizzate dai sodalizi anche per le prestazioni rese da lavoratori sportivi **ma con applicazione della disciplina comune e non del trattamento riservato al lavoro sportivo.** In definitiva le prestazioni occasionali eventualmente rese da lavoratori sportivi **non potranno beneficiare della franchigia fiscale** prevista dall'art. 36 e sconteranno l'ordinaria ritenuta a titolo di acconto nella misura pari al 20%.



## **lavoro subordinato art.2094 c.c.**

oggetto della prestazione è

**l'energia lavorativa**

che il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro

sotto la vigilanza

e le direttive del datore di lavoro

**assoggettamento gerarchico**

**indici sussidiari: orario, retribuzione fissa, assenza di rischio, etc.**

## **lavoro autonomo art.2222 c.c.**

oggetto della prestazione è **l'opera/il servizio**

cioè il risultato della propria attività organizzata in piena autonomia e a proprio rischio

lavoro c.d. parasubordinato (art.409 co.1 n.3 c.p.c)

personalità,

continuità

coordinazione: connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale o nelle finalità perseguite dal committente

modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti

(L.81/2017 Jobs Act autonomi)



## Art. 26 - Disciplina del lavoro subordinato

disciplina speciale che ricalca la L.91/81:

- non si applicano norme sul licenziamento individuale né le connesse tutele reali o obbligatorie
- non si applicano alcune norme dello statuto dei lavoratori incompatibili con ordinamento sportivo
- contratto a termine fino a 5 anni
- possibilità di clausole compromissorie
- divieto di clausole di non concorrenza

DISCIPLINA UNITARIA  
TUTTI I LAVORATORI  
SPORTIVI SUBORDINATI



## Art. 27 - LAVORATO SPORTIVO PRESTATO NELL'AREA DEL PROFESSIONISMO

- Presunzione di lavoro subordinato per gli atleti se l'attività è prestata in via **principale**, o **prevalente**, e **continuativa**
- Il rapporto costituisce però oggetto di **lavoro autonomo** se ricorre almeno uno dei seguenti requisiti:
  - l'attività è svolta nell'ambito di una **singola manifestazione sportiva** o di **più manifestazioni tra loro collegate** in un **breve periodo di tempo**
  - lo sportivo **non è contrattualmente vincolato** per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento
  - la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera otto ore settimanali** oppure **cinque giorni ogni mese** ovvero **trenta giorni ogni anno**.



## Art. 28 - LAVORATO SPORTIVO PRESTATO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO

- il lavoro dilettantistico si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della **collaborazione coordinata e continuativa**, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera le 18 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  - le prestazioni oggetto del contratto risultano **coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo**, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.



## CALCOLO DELLE 18 ORE SETTIMANALI

E' poco chiaro come debba essere conteggiato il limite delle 18 ore settimanali

In termini assoluti: come limite massimo valutato settimana per settimana

come media settimanale nell'ambito della durata complessiva del contratto

In attesa di chiarimenti auspichiamo che il conteggio delle 18 ore avvenga come media settimanale; in questo caso si potrebbero ricomprendere nella presunzione anche quelle posizioni che nel corso della stagione superano, in alcuni mesi, il monte ore settimanali ma lo compensano con la riduzione dell'attività in altri periodi.



## SIGNIFICATO DI PRESUNZIONE

Si tratta di **presunzione relativa**



ammette la prova contraria

Ne consegue che a fronte di una co.co.co sportiva dilettantistica che rispetti le condizioni previste dall'art. 28, **l'onere della prova contraria**, diretta a una diversa qualificazione del rapporto, **grava sulla parte che intenda farla valere** (Ispettorato del lavoro, INPS e INAIL, Agenzia delle Entrate o il lavoratore che intenda impugnare il contratto applicato).





## SIGNIFICATO DI PRESUNZIONE

Presunzione non significa che le parti non possano accordarsi per una forma contrattuale diversa:

- apertura della partita IVA in presenza di un rapporto di durata inferiore a 18 ore settimanali nel caso in cui l'istruttore sportivo svolge la sua attività a favore di più committenti;
- lavoro subordinato, indipendentemente dalle ore settimanali lavorate, se ci sono le caratteristiche: assoggettamento gerarchico al potere direttivo del datore di lavoro (ingerenza e controllo sulle prestazioni, esercizio del potere disciplinare ecc).



## SIGNIFICATO DI PRESUNZIONE

### In caso di sfioramento delle 18 ore settimanali?

Il limite delle 18 ore è previsto ai fini della presunzione di legge sulla natura autonoma del rapporto di collaborazione ma non per la validità del contratto. È sempre possibile infatti stipulare co.co.co. per una durata superiore ma poiché in tal caso non sarà operativa la presunzione, a fronte di contestazioni dirette alla riqualificazione del contratto **l'onere di dimostrarne la natura genuinamente autonoma**, nonostante la maggiore intensità delle prestazioni, **grava sul committente**, ovvero sul sodalizio sportivo.

Valutare l'opportunità di certificare il contratto di lavoro



## TRATTAMENTO FISCALE DEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

compensi da **lavoro sportivo** nel settore dilettantistico quale che sia la tipologia del rapporto

**soglia di esenzione fino a 15.000 euro**  
concorrono a formare il reddito per il percipiente sulla  
**parte eccedente**

all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia

### **AUTOCERTIFICAZIONE**

attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare



## TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

subordinati (tutti) + autonomi e  
co.co.co. settore professionistico



Fondo Pensione lavoratori  
sportivi **INPS** – ex Fondo pensione  
sportivi professionisti

autonomi e co.co.co. settore  
dilettantistico



Gestione separata INPS –  
di cui all' art. 2, comma 26 della  
L.335/1995



## TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE DEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi sportivi dipenderà dall'entità annua dei compensi medesimi, che sono divisi in tre fasce:

- **Fino a 5.000 euro** = esenzione da IRPEF e INPS;
- **da 5001 a 15.000** si verseranno (solo) i contributi INPS, legge 335/95, nella misura del:
- **superati i 15.000 euro** si pagheranno sia i contributi INPS che l'IRPEF, con le aliquote ordinarie e relative addizionali



## TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE DEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Dal punto di vista previdenziale, superata la **soglia dei € 5.000,00** annui tutti i compensi sportivi saranno assoggettati a contribuzione previdenziale.

Le aliquote contributive:

	IVS	Contributi minori	totale	Ripartizione onere
Co.co.co	25%	2,03%	27,03%	1/3 lavoratore 2/3 committente
Professionisti	25%	1,23%	26,23%	addebito del 4% al committente

Inoltre, Per i primi cinque anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo 36/2021 e del relativo correttivo (quindi fino al 31/12/2027), **la base imponibile** su cui calcolare la parte previdenziale (IVS) è **ridotta del 50%**.

I contributi assistenziali (c.d. minori) si calcolano integralmente sulla parte eccedente € 5.000,00. Con il versamento di questi contributi viene garantita la tutela a:

- la malattia ,
- la maternità,
- l'assegno per il nucleo familiare
- La disoccupazione.



## TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE DEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Per i collaboratori che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **24% senza aliquota aggiuntiva assistenziale**



## ASSICURAZIONE INFORTUNI - INAIL

- Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'**obbligo assicurativo INAIL** prevista dall'art. 5, commi 2 e 3, del D. Lgs. 38/2000:
- Il premio assicurativo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e di 2/3 a carico del committente.

Per quanto riguarda il premio INAIL **il decreto non prevede né soglia né riduzione di imponibile come per il contributo INPS.**

Con decreto del MLPS, adottato di concerto con il MEF e con l'Autorità delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

### MINIMALI?

Dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022: valore giornaliero € 58,16; valore mensile € 1.454,08; valore annuale: € 17.448,96;

Dal 1° luglio 2022: valore giornaliero € 59,27; valore mensile € 1.481,73; valore annuale: € 17.780,70.





<u>Collaborazione coordinata e continuativa</u>				
<b>Contributi INPS</b>				
Compenso lordo	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00
Soglia di esenzione	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
<b>Base imponibile contributi minori</b>	€ -	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00
Riduzione del 50%	€ -	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00
<b>Base imponibile contributo IVS</b>	€ -	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00
Contributo previdenziale IVS pari al 25%	€ -	€ 625,00	€ 1.250,00	€ 1.875,00
Contributi minori pari all' 2,03%	€ -	€ 101,50	€ 203,00	€ 304,50
<b>TOTALE</b>	€ -	€ 726,50	€ 1.453,00	€ 2.179,50
contributo a carico collaboratore (1/3)	€ -	€ 242,17	€ 484,33	€ 726,50
contributo a carico committente (2/3)	€ -	€ 484,33	€ 968,67	€ 1.453,00
<b>Contributo INAIL</b>				
Compenso lordo	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00
Base imponibile INAIL (minimale/compenso)	€ 17.780,76	€ 17.780,76	€ 17.780,76	€ 20.000,00
<b>Premio INAIL (ipotesi 0,90%)</b>	€ 160,03	€ 160,03	€ 160,03	€ 180,00
contributo a carico collaboratore (1/3)	€ 53,34	€ 53,34	€ 53,34	€ 60,00
contributo a carico committente (2/3)	€ 106,68	€ 106,68	€ 106,68	€ 120,00
<b>Imposte</b>				
Compenso lordo	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00
Soglia di esenzione	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Reddito imponibile	€ -	€ -	€ -	€ 4.273,50
IRPEF	€ -	€ -	€ -	€ 982,91
Add. Regionale Lazio (1,73%)	€ -	€ -	€ -	€ 73,93
Add. Comunale Roma (0,90%)	€ -	€ -	€ -	€ 38,46
Totale imposte	€ -	€ -	€ -	€ 1.095,30
% imposte sui compenso lordo				<b>5,48%</b>
<b>Netto per il collaboratore</b>	€ 4.946,66	€ 9.704,49	€ 14.462,32	€ 18.118,20
<b>Costo committente</b>	€ 5.106,68	€ 10.591,02	€ 16.075,35	€ 21.573,00



## ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

Per venire incontro all' esigenza di **evitare l'eccessiva onerosità degli adempimenti legati ai rapporti di lavoro** vengono previste importanti **semplificazioni** degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo ed alla gestione degli stessi, **attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche** presso il Dipartimento per lo sport. Il Registro, operativo dal 31 agosto 2022, assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive nonché alle altre funzioni previste dal D.L. 36/2021.



## ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

ADEMPIMENTO	FUNZIONI DEL REGISTRO ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE	SEMPLIFICAZIONI
Comunicazione informazioni al Ministero del Lavoro	Sarà inserita un'apposita funzione che consentirà di effettuare tramite il Registro la comunicazione diretta al Centro dell'Impiego, INPS e INAIL (modello Unilav).	<u>Art. 28, c. 3, del D.L. 36/2021</u> Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali: compensi fino a € 5.000,00.
Emissione del cedolino paga e tenuta del LUL	All'interno del Registro sarà prevista una funzione che prevede la liquidazione dei compensi ed il calcolo dell'eventuale contributo previdenziale per i compensi fino a € 15.000,00. L'obbligo di tenuta del L.U.L sarà adempiuto in via telematica all'interno di un'apposita sezione del Registro	<u>Art. 28, c. 4, del D.L. 36/2021</u> Non c'è l'obbligo di emissione del cedolino paga se il compenso annuo non supera l'importo di € 15.000,00.
Invio "UNIEMENS" all'INPS	Possibilità di effettuare il calcolo e la comunicazione tramite apposita funzione all'interno del Registro	<u>Art. 35, c. 8 quinq. D.L. 36/2021</u> L'adempimento della Comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante



## ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

ADEMPIMENTO	FUNZIONI OPERATIVE ALLO STUDIO DEL DIPARTIMENTO PER L'INSERIMENTO NEL REGISTRO
Predisposizione del modello F24	Possibilità di generarlo attraverso il Registro
Comunicazione INAIL e autoliquidazione del premio	Possibilità di ottemperare agli adempimenti mediante il Registro
Predisposizione della Certificazione Unica	Generazione della CU e predisposizione del file per la trasmissione all'Agenzia dell'Entrate tramite intermediario.



## ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

Le semplificazioni previste dal decreto 36/2021 sono da accogliere sicuramente con favore, anche se sarà necessario **coordinare l'entrata in vigore della riforma** del lavoro sportivo (01/01/2023 prorogata al 01/07/2023) con la circostanza che tali semplificazioni dovranno essere **disciplinate operativamente** (disposizioni tecniche e protocolli informatici) **da un altro decreto** che dovrà essere approvato entro il 01/04/2023.

Per il periodo intermedio?



## ART. 35 COMMA 8 QUATER

“Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all’articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **non si dà luogo a recupero contributivo**”



## LE CO.CO.CO AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

L'art. 37 del decreto mantiene la figura del co.co.co A/G:

«Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale **resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche**, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, **può essere oggetto di collaborazioni** ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile»



## LE CO.CO.CO AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

Circ. Min. Fin. n. 21/E del 22 aprile 2003 ove "Il carattere amministrativo-gestionale delle collaborazioni limita la previsione dell'art. 81, comma 1, lettera m), alla collaborazione nell'attività amministrativa e di gestione dell'ente. **Rientrano**, pertanto, nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale, **i compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica**, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti".





## LE CO.CO.CO AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

Per quanto riguarda **la natura non professionale** del rapporto bisogna valutare **se** per lo svolgimento dell'attività di collaborazione **siano** **necessarie conoscenze tecnico giuridiche** direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. Sono, pertanto, escluse le prestazioni rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione.



## LE CO.CO.CO AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

Peculiarità:

- Con l'abrogazione dell'art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir anche per le collaborazioni a carattere amministrativo – gestionale **viene meno la collocazione nel regime dei redditi diversi**. Pertanto, anche per tali prestazioni, quando rese a titolo oneroso, devono necessariamente collocarsi nella disciplina del lavoro subordinato o autonomo;
- I collaboratori di segreteria e affini **non vengono qualificati come lavoratori sportivi** pertanto non ad essi non si applica la disciplina del lavoro sportivo:
  - Se dipendenti non si applica l'art. 26 del Decreto ma le norme di diritto comune;
  - Se co.co.co non potranno beneficiare della presunzione di legge di cui all' art. 28 prevista per il contratto di collaborazione fino a 18 ore, riservata esclusivamente ai lavoratori sportivi




## LE CO.CO.CO AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

Tuttavia **beneficiano** delle medesime **agevolazioni fiscali e contributive** dettate per il lavoro nell'**area del dilettantismo**:

- si applica l'esenzione contributiva fino alla soglia di € 5.000,00 nonché la riduzione del 50% dell'imponibile contributivo per i primi 5 anni;
- si applica la franchigia fiscale fino a € 15.000,00 annui.

## I DIPENDENTI PUBBLICI



### NON RETRIBUITO

Se prestano la propria attività a favore di società e associazioni dilettantistiche **fuori dagli orari di lavoro**, potranno continuare ad operare nello sport **previa semplice comunicazione all'amministrazione** di competenza se operano in qualità di **volontari**.

### RETRIBUITO

Se **percepiscono compensi** dovranno essere in possesso di **specificata autorizzazione**, e a tali compensi si applicherà la disciplina prevista al comma 6 dell'articolo 36: **esenzione totale per compensi da 0 a 5.000,00 euro** ed **esenzione solo fiscale per compensi da 5.001,00 a 15.000,00 euro**.



## IL REGIME DEI PREMI

Il CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche

possono erogare **premi** ai propri tesserati in qualità di **Atleti o Tecnici** che operano all'ambito dilettantistico per i **risultati ottenuti nelle competizioni sportive**, anche a titolo di convocazione a raduni, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali.

I premi:

- non saranno considerati proventi da lavoro sportivo per cui non ci sarà nessun obbligo contributivo;
- sono soggetti ad una **ritenuta del 20% a titolo d'imposta**;
- non si cumulano con i compensi sportivi



Seconda parte

**La corretta gestione delle società sportive dilettantistiche aspetti generali, contabili e fiscali.  
Come fare per non sbagliare. Conviene entrare nel terzo settore?**

FRANCA FABIETTI  
Dottore commercialista



# AGENDA

- Gli Enti sportivi Dilettantistici
- Modalità di costituzione
- Adempimenti iniziali
- Il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche
- Il modello EAS



## ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI – Norme di riferimento

..... Ieri e oggi ...

**Art. 90 L. 289/2002** – Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica

... in parte oggi ma soprattutto domani ...

**D.lgs. n. 36 del 28.02.2021** - Attuazione dell'art. 5 della L. 86/2019, recante **riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.**

**D. Lgs. 5 ottobre 2022 n. 163**, recante “**Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 36/2021, pubblicato in G.U. 2 novembre 2022.**”

**D.lgs. n. 39 del 28.02.2021** - Attuazione dell'art. 8 della L. 86/2019, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.





## ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI – forma giuridica

- **Art. 90, comma 17, L. 27/12/2002 n. 289**

**“..le società e le associazioni sportive dilettantistiche** ...possono assumere una delle seguenti forme:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica** disciplinata dagli artt.36 e ss. del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica** di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al DPR 10.02.2000 n.361;
- c) società sportiva di capitali o cooperativa** costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro...”

- **Art. 6 del D. Lgs. 36/2021**

Gli enti sportivi dilettantistici ...possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica** disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
  - b) associazione sportiva con personalità giuridica** di diritto privato;
  - c) società di capitali e cooperative** di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;”
- c-bis) enti del terzo settore** costituiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, **l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche** e sono iscritti al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all’articolo 10 del presente decreto.”;



# MODALITA' DI COSTITUZIONE

Le società e associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono per **atto scritto** nel quale deve essere indicata la sede legale (art. 7 D. Lgs. 36/2021)

In realtà:

- Società di capitali: atto pubblico
- Associazioni con personalità giuridica: atto pubblico
- Associazioni senza personalità giuridica: atto scritto



# ANALOGIE ASD /SSD

applicabilità della medesima disciplina sul **riconoscimento sportivo**:

- affiliazione FSN/EPS/DSA
- iscrizione nel Registro Attività Sportive dilettantistiche (RAS)

applicabilità delle medesime **agevolazioni fiscali**:

- compensi sportivi** e amministrativo gestionali, ex art. 67, lett. m), TUIR
- regime forfetario**, ex L. 398/1991
- decommercializzazione dei corrispettivi specifici**, ex art. 148, co. 3, TUIR e art. 4, co.4, DPR 633/1972 (vedasi oltre per clausole previste dal comma 8 dell'art. 148 TUIR)



## DIFFERENZE ASD /SSD

- regime della **responsabilità limitata** per il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione, compresi i soci della SSD
- la SSD è sottoposta alla normativa del codice civile previsto per le società di capitali: deposito del **bilancio**, iscrizione al **registro imprese**, ecc.
- la ASD è fiscalmente un Ente Non Commerciale (art. 73, comma 1, lettera c del TUIR)
- la SSD fiscalmente è un Ente Commerciale (art. 73, comma 1, lettera a del TUIR)
- Nella SSD la tenuta della contabilità deve avvenire in “**contabilità ordinaria**”, con maggiore formalità e precisione
- Nella SSD la **compagine sociale** può essere circoscritta a poche persone



## ACQUISTO PERSONALITA' GIURIDICA

Procedimento di diritto comune: DPR 361/2000; Registro delle persone giuridiche presso le Prefetture

### Art. 14 del D. Lgs. 39/2021

- Con l'iscrizione nel RAS;
- Intervento del Notaio che verifica la sussistenza di tutte le condizioni di legge e le disposizioni del decreto 39/2021 con riferimento alla natura dilettantistica;
- Non è richiesto un patrimonio minimo e non c'è obbligo di sorveglianza;

Non risulta utilizzabile, l'art. 6 del Regolamento attuativo del RAS stabilisce che la domanda per l'ottenimento della personalità giuridica deve essere presentata *con le modalità indicate dal Dipartimento per lo sport* di cui siamo in attesa

### Art. 22 del CTS D. Lgs. 117/2017

- Con l'iscrizione nel RUNTS;
- Intervento del Notaio che verifica la sussistenza di tutte le condizioni di legge e del rispetto del patrimonio minimo;
- Patrimonio minimo € 15.000,00 per le ASD € 30.000,00 per le fondazioni;
- Obbligo di sorveglianza sul patrimonio



# I PRIMI 6 PASSI PER COSTITUIRE UNA ASD

**1. ATTO COSTITUTIVO  
E STATUTO**

**2. RICHIESTA  
CODICE FISCALE  
E /O PARTITA IVA**

**3. REGISTRAZIONE  
ATTO COSTITUTIVO  
E STATUTO**

**4. AFFILIAZIONE  
FSN DSA EPS**

**5. ISCRIZIONE  
REGISTRO NAZIONALE  
ATTIVITA SPORTIVE  
DILETTANTISTICHE**

**6. PRESENTAZIONE  
MODELLO EAS**

## ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI – costituzione

### Art. 90 co. 18 - L. 289/2002

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.

Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

### Art. 7 – D.Lgs. 36/2021

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.

Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'art. 8;

## ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI – costituzione

### Art. 90 co. 18 - L. 289/2002

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a **principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati**, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le **società sportive dilettantistiche** che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali **si applicano le disposizioni del codice civile**;

f) l'**obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari**;

g) le modalità di **scioglimento** dell'associazione;

h) l'**obbligo di devoluzione** ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

### Art. 7 – D.Lgs. 36/2021

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a **principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati**, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le **società sportive** che assumono la forma societaria per le quali **si applicano le disposizioni del codice civile**;

f) l'**obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari**;

g) le modalità di **scioglimento** dell'associazione;

h) l'**obbligo di devoluzione** ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.



# ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI – costituzione

Art. 90 co. 18 - L. 289/2002

*... non previsto ...*

Art. 7 – D.Lgs. 36/2021

1-bis) Laddove **le associazioni e le società sportive** che siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, abbiano assunto la **qualifica di enti del terzo settore**, anche nella forma di impresa sociale, e siano **iscritte al Registro unico del terzo settore**, il **requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica** di cui al comma 1, lettera b), **non è richiesto**.

1-ter) Le **società sportive dilettantistiche** sono disciplinate dalle **disposizioni del codice civile** riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono **escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili**, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la **distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento**.

# ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI – costituzione

## Attività secondaria e strumentale

Le associazioni e le società sportive **dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali** di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, **secondo criteri e limiti definiti con decreto** del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 1-bis.

I proventi derivanti da rapporti di **sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti** e strutture sportive **sono esclusi** dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1.

**Il decreto attuativo sulle attività diverse per lo sport farà riferimento a quello previsto per il terzo settore?**

**NO ALLE ASD CHE GESTISCONO ESCLUSIVAMENTE IMPIANTI SPORTIVI**



# ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

## Art. 8 – D.Lgs. 36/2021 – Assenza di fine di lucro (lett. d dell'art. 7)

La definizione di «**assenza di fine di lucro**» viene rivista e ampliata dal presente decreto.

La norma stabilisce, in primis, che le associazioni e le società sportive dilettantistiche

**devono destinare** eventuali **utili** ed **avanzi di gestione**:

- allo **svolgimento dell'attività statutaria** *oppure*
- all'**incremento del proprio patrimonio**.

A tal fine, è **vietata** la **distribuzione, anche indiretta**, di **utili** ed **avanzi** di gestione, **fondi** e **riserve** comunque denominati, a **soci** o **associati**, **lavoratori** e **collaboratori**, **amministratori** ed altri **componenti** degli **organi sociali**, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Per la definizione di distribuzione indiretta di utili, la norma rinvia espressamente alle disposizioni dell'art. 3, co. 2, ultimo periodo, e co. 2-bis, del decreto legislativo 112/2017 (Imprese Sociali)



# ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

**Art. 90 Legge 289/2002**



La prassi (*Agenzia delle Entrate Circolare n. 124/E del 22 maggio 1998*) rinvia **all'articolo 10 del DLgs 460/1997** applicabile, secondo l'Agenzia delle Entrate alle ASD/SSD fino all'operatività del DLgs 36/2021  
(*Interpello n. 452/2019*)

**Art. 8 D. Lgs. 36/2021**



La disposizione rinvia alla disciplina del Decreto sulle imprese sociali



# INCOMPATIBILITA' AMMINISTRATORI

## Art. 90 co. 18 bis - L. 289/2002

E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire la **medesima carica** in altre società o associazioni Sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva Nazionale o Disciplina Associata riconosciuta dal CONI ovvero nell'ambito della **medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva**

## Art. 11 – D.Lgs. 36/2021

E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire **qualsiasi carica** in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI



## MODIFICHE STATUTARIE

I punti di maggior rilievo da indicare negli statuti sono i seguenti:

- a. l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (clausola obbligatoria);
- b. l'assenza di fini di lucro secondo la nuova accezione dell'art. 8 del DLgs. 36/2021 (clausola obbligatoria);
- c. la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali diverse da quelle principali;
- d. per le sole SSD, la possibilità di procedere alla parziale distribuzione di utili ed avanzi di gestione annuali, secondo le condizioni ed i limiti di cui all'art. 8 c.3 del DLgs. 36/2021;
- e. per le sole SSD, la possibilità di rimborsare al socio il capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 8 c.3 del DLgs. 36/2021;
- f. Ridefinizione delle incompatibilità «qualsiasi carica» per gli amministratori



# ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE ATTIVITA' SPORTIVE

**FINO AL 31/08/2022: Registro delle Società ed Associazione Sportive Dilettantistiche c/o il CONI**

**Dal 31/08/2022: Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche c/o il DIPARTIMENTO PER LO SPORT**

- Il CONI era l'unico organismo certificatore dell'effettiva attività sportiva svolta da ASD e SSD (art. 7, D.L. 136/2004 – **abrogato a far data dal 31/08/2022**);
- Con delibera 1574 del 18/07/2017 è stato adottato il regolamento di attuazione del Registro;

## Art. 10 – D.Lgs 36/2021

- Le ASD e SSD sono riconosciute ai fini sportivi da FSN, DSA ed EPS
- **La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte**



## ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE ATTIVITA' SPORTIVE

### Cos'è il RAS

Ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 39/2021, il “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche” istituito presso il Dipartimento per lo sport sostituisce a tutti gli effetti il precedente “Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche” del CONI.

L'iscrizione certifica la natura dilettantistica dell'attività sportiva svolta dalle ASD/SSD, compresa l'attività didattica e formativa, per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica.

L'iscrizione al “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche” è pertanto necessaria affinché l'attività svolta sia riconosciuta come sportiva dilettantistica per tutte le conseguenze che da ciò discendono, ivi incluso per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport e per fruire dei servizi previsti dalla normativa.





## CHI DEVE ISCRIVERSI AL RAS

Nel Registro sono iscritte tutte le associazioni sportive dilettantistiche (ASD), con o senza personalità giuridica e le società sportive dilettantistiche (SSD), in forma di società di capitali/cooperative:

- costituite ai sensi dell'art. 90, L. 289/2002 nonché ai sensi del Capo I, Titolo II, del D.lgs. 36/2021;
- già riconosciute ai fini sportivi dalla Federazione sportiva nazionale ("FSN"), dalla Disciplina sportiva associata ("DSA") o dall'Ente di promozione sportiva ("EPS") ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 36/2021;
- che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa.

Sono iscritti in una sezione speciale le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 36/2021 potranno iscriversi al RAS anche gli **Enti del Terzo Settore** che svolgono come attività di interesse generale, quella sportiva dilettantistica.



## IL NUOVO CERTIFICATO



**SI CERTIFICA LA REGOLARE ISCRIZIONE DI**

con sede legale in \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
e legale rappresentante \_\_\_\_\_

**AFFILIATA A**

\_\_\_\_\_ con validità fino al **31/12/2022**  
che ne attestano la regolare affiliazione e il riconoscimento ai fini sportivi al

**REGISTRO NAZIONALE  
DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

del **Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri**,  
certificando altresì la natura dilettantistica della stessa, per tutti gli effetti  
che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, ai sensi del d.lgs. 39/2021.



Data di creazione del certificato: **02/09/2022**

\* L'anagrafica societaria (denominazione, sede, legale rappresentante) è aggiornata alla data di stampa.

Stampato il **02/09/2022**.



## 6 – PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS

Entro 60 giorni dalla data di costituzione l'associazione deve presentare, per poter fruire delle agevolazioni fiscali il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi la trasmissione dei dati, denominato "modello Eas".

L'art. 30, DL n. 185/2008, infatti, subordina l'applicazione, da parte degli enti non commerciali, delle **agevolazioni fiscali** ovvero della non imponibilità dei corrispettivi, dei contributi e delle quote di cui all'articolo 148 del Tuir (ai fini delle imposte sui redditi) e dell'articolo 4 del Dpr 633/1972 (ai fini Iva) oltre che al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, anche alla **presentazione del modello EAS**.

Termini di invio	
↳ Enti neo costituiti	↳ Enti già costituiti
Va presentato entro <b>60 giorni dalla costituzione</b> .	Va presentato solo nel caso in caso di variazione dei dati già comunicati. In tale ipotesi, l'invio dovrà avvenire entro <b>il 31 marzo</b> dell'anno successivo a quello cui si riferisce la variazione.

## MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI FISCALI DA PARTE DEGLI ENTI ASSOCIATIVI

Articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

Mod. N.

<b>DATI RELATIVI ALL'ENTE</b>	Codice fiscale			Partita IVA				
	Denominazione			Tipo ente	Data di costituzione		Data inizio attività	
Sede legale	Comune			Provincia (sigla)		C.a.p.	Codice Comune	
	Tipologia (via, p.zza, ecc.)		Indirizzo		Numero civico	Frazione		
	Codice fiscale			Nome			Sesso (barrare la relativa casella)	
<b>RAPPRESENTANTE LEGALE</b>	Codice fiscale			Nome		Sesso (barrare la relativa casella)		
	Cognome			Nome		Provincia (sigla)		
	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)			
	giorno	mese	anno					
	Telefono		Fax		Indirizzo di posta elettronica			



Il sottoscritto, nella qualità di rappresentante legale, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

1) che non viene svolta in via esclusiva o principale attività commerciale				
2) che è stato adottato lo statuto	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
3) che l'ente ha personalità giuridica	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
4) che l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
5) che l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente C.F. _____	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
6) che l'ente è affiliato a federazioni o gruppi	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
7) che le modalità di convocazione degli associati prevedono:		convocazione individuale <input type="checkbox"/>	convocazione collettiva <input type="checkbox"/>	
8) che gli associati maggiorenni hanno parità di diritti nell'elettorato attivo e passivo	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
9) che le quote associative sono uguali e non differenziate	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
10) che i componenti degli organi amministrativi percepiscono compensi, indennità, rimborsi spese forfetari	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
11) che è redatto il rendiconto economico-finanziario annuale	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
12) che l'ente svolge attività nei confronti degli associati verso corrispettivi specifici	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
13) che l'ente svolge attività nei confronti dei non associati a pagamento	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
14) che gli associati corrispondono la sola quota associativa ordinaria	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
15) che l'attività nei confronti dei non associati è svolta:		abitualmente <input type="checkbox"/>	occasionalmente <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
16) che l'ente si avvale di personale dipendente	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
17) che l'ente utilizza locali di proprietà	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
18) che l'ente utilizza locali in locazione	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
19) che l'ente utilizza locali in comodato gratuito	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
20) che l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità:		abitualmente <input type="checkbox"/>	occasionalmente <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
21) che l'ente si avvale di messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni e servizi				_____ ,00
22) che l'ente effettua vendita di beni o prestazione di servizi	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
in caso affermativo specificare se i prezzi praticati sui beni venduti o sui servizi prestati sono:				
1. inferiori a quelli di mercato	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
2. concordati con l'ente pubblico in base ad apposita convenzione	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
3. fissati in maniera differenziata a seconda delle condizioni economiche e sociali dei destinatari	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
23) che l'ammontare delle entrate dell'ente (media degli ultimi tre esercizi) è pari a euro:				_____ ,00
24) che il numero di associati dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso è pari a:		fino a 20 <input type="checkbox"/>	da 21 a 100 <input type="checkbox"/>	da 101 a 500 <input type="checkbox"/>
				oltre 500 <input type="checkbox"/>
25) che l'ente opera prevalentemente nel seguente settore (vedere istruzioni):				
26) che l'ente svolge le seguenti specifiche attività (vedere istruzioni):				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

27) che gli amministratori dell'ente sono: C.F. \_\_\_\_\_  
 C.F. \_\_\_\_\_  
 C.F. \_\_\_\_\_

28) che uno o più amministratori sono assunti anche come dipendenti SI  NO

29) che uno o più amministratori svolgono la medesima funzione anche in altre associazioni non lucrative SI  NO

30) che le erogazioni liberali ricevute sono pari a euro: \_\_\_\_\_,00

31) che i contributi pubblici ricevuti sono pari a euro: \_\_\_\_\_,00

32) che esistono avanzi di gestione SI  NO

33) che l'ente organizza manifestazioni per la raccolta di fondi numero \_\_\_\_\_ giorni \_\_\_\_\_ SI  NO

34) che per la raccolta fondi viene redatto apposito rendiconto finanziario SI  NO

35) che l'atto costitutivo e/o lo statuto redatto ai fini dell'applicazione della normativa prevista dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 148 del Tuir e dai commi 4, secondo periodo, e 6 dell'art. 4 del D.P.R. 633 del 1972 è stato elaborato nella forma di (barrare la casella appropriata):

Atto pubblico       Scrittura privata autenticata       Scrittura privata registrata

registrato presso l'ufficio di Codice Comune \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_  
giorno mese anno Numero registrazione \_\_\_\_\_ Serie \_\_\_\_\_

e che sono state apportate modifiche (eventuali) all'atto costitutivo e/o allo statuto mediante i seguenti atti:

\_\_\_\_\_

36) che nell'atto costitutivo e/o nello statuto sono previsti espressamente i seguenti requisiti di cui al comma 8 dell'art. 148 del Tuir e del comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633 del 1972 (confermare barrando le caselle):

(vedere istruzioni)  lett. a)  lett. b)  lett. c)  lett. d)  lett. e)  lett. f)

37) di avere optato per il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991 SI  NO

38) di eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini di ogni comunicazione inerente il presente modello (in caso di presentazione tramite intermediario)

**PERDITA DEI REQUISITI**

Il sottoscritto dichiara di non essere più in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria richiamati dall'art. 30 del D.L. n. 185 del 2008 \_\_\_\_\_ Decorrenza giorno mese anno \_\_\_\_\_

**SOTTOSCRIZIONE**

FIRMA \_\_\_\_\_

**IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA**

Codice fiscale dell'intermediario \_\_\_\_\_ N. iscrizione all'albo dei C.A.F. \_\_\_\_\_

**Riservato all'intermediario**

Data dell'impegno giorno mese anno \_\_\_\_\_ FIRMA DELL'INTERMEDIARIO \_\_\_\_\_



## ASSOCIAZIONI CON SOLO CODICE FISCALE

Pur essendo previsto dall' articolo 30 del DL n. 185 l'esonero dalla presentazione del modello EAS per *“le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale”* si ricorda, come evidenziato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 del 9 aprile 2009, che sono tenute all'onere della trasmissione del modello le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività strutturalmente commerciali, ancorché “decommercializzate” ai fini fiscali ai sensi degli articoli 148, comma 3, del TUIR e 4, quarto comma, secondo periodo, del DPR n. 633.

Ne consegue che sono tenute alla trasmissione del modello tutte le associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell'ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa.





# COMPILAZIONE SEMPLIFICATA

Per le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI sono previste **modalità semplificate di compilazione**, essendo richieste soltanto le informazioni evidenziate nei seguenti punti sotto evidenziati:

4) che l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>									
5) che l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente C.F. _____	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>									
6) che l'ente è affiliato a federazioni o gruppi	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>									
20) che l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità:	abitualmente	occasionalmente	no	_____ ,00									
25) che l'ente opera prevalentemente nel seguente settore (vedere istruzioni):				<input type="checkbox"/>									
26) che l'ente svolge le seguenti specifiche attività (vedere istruzioni):													
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Le associazioni aventi personalità giuridiche e le società sportive dilettantistiche dovranno compilare anche il punto 3)

3) che l'ente ha personalità giuridica	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
--	----	--------------------------	----	--------------------------





# OBBLIGO RIPRESENTAZIONE MODELLO EAS

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 125/2010, **non è necessario** inviare nuovamente il Modello EAS:

- quando le modifiche riguardino i dati anagrafici dell'associazione e/o del legale rappresentante, in quanto in questi casi dette variazioni devono essere tempestivamente comunicate con il Modello AA5/6, per le associazioni con solo codice fiscale, ovvero con il Modello AA7/10, per associazioni titolari di partita IVA.
- quando la variazione riguardi ad esempio l'importo percepito dall'associazione sportiva dilettantistica per attività di sponsorizzazione o pubblicità, indicato al campo 20

Nelle istruzioni alla compilazione del mod. EAS è precisato che: **il ... modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati...**

Pertanto, qualora i dati già comunicati dall'ente siano variati, è necessario provvedere alla presentazione di un nuovo **modello completo di tutti i dati richiesti, compresi quelli che non hanno subito variazioni** entro il 31.3 dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.



## ESEMPI

CASO	RIPRESENTAZIONE
<p>ASD che nel precedente Modello EAS ha indicato quale legale rappresentante il Sig. Mario Rossi. Il 30.09.2022 è stato nominato quale nuovo legale rappresentante il sig. Roberto Bianchi e per tale variazione è stato presentato il mod. AA7/10.</p> <p>Non si sono verificate altre variazioni rispetto ai dati.</p>	<p><b>NO</b></p> <p>La modifica del legale rappresentante è già stata comunicata all'Agenzia delle Entrate con il mod. AA7/10.</p>
<p>ASD che nel precedente modello EAS - punto 20 - ha dichiarato che riceve proventi per attività di pubblicità o sponsorizzazione abitualmente per € 50.000</p> <p>Nel 2022 riceve proventi per attività di pubblicità o sponsorizzazione per € 25.000,00.</p>	<p><b>NO</b></p> <p>La variazione dell'importo ricevuto non determina l'obbligo della presentazione di un nuovo modello EAS.</p>
<p>ASD che nel precedente modello EAS - punto 20 - ha dichiarato che non riceve alcun provento per attività di pubblicità o sponsorizzazione.</p> <p>Nel 2022 riceve proventi da attività di sponsorizzazione per € 10.000,00.</p>	<p><b>SI</b></p> <p>L'associazione deve presentare un nuovo modello EAS entro il 31.03.2022 riportando anche i dati precedentemente già comunicati non variati.</p>
<p>ASD che nel precedente modello EAS - punto 20 - ha dichiarato di ricevere proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità "OCCASIONALMENTE".</p> <p>Nel 2022 riceve proventi da un'attività di sponsorizzazione ritenuta "ABITUALE".</p>	<p><b>SI</b></p> <p>L'associazione deve presentare un nuovo modello EAS entro il 31.03.2022 riportando anche i dati precedentemente già comunicati non variati.</p>



# MODALITA' DI COMPILAZIONE

Il modello “EAS” deve essere **presentato** all’Agenzia delle Entrate, **esclusivamente in via telematica**:

- **direttamente**, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici Entratel o Fisconline (Internet);
- **tramite professionisti**, associazioni di categoria, CAF e ogni altro soggetto abilitato, ai sensi dell’art. 3 co. 3 del DPR 322/98;

In ordine alla presentazione tramite un soggetto esterno, le istruzioni precisano che l’intermediario deve rilasciare al richiedente:

- **contestualmente alla ricezione del modello o all’assunzione dell’incarico** per la sua predisposizione, l’impegno alla trasmissione telematica dei dati in esso contenuti;
- **un esemplare cartaceo del modello** contenente i dati che sono stati inviati in via telematica, redatto su modello conforme a quello approvato;
- **la copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate** attestante l’avvenuta presentazione.



# REMISSIONE IN BONIS

L'articolo 2, comma 1, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 44/2012 ha introdotto l'istituto della remissione *in bonis*, al fine di **evitare** che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad **adempimenti formali** non eseguiti tempestivamente **precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali**.

## CONDIZIONI

Abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento.

Effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

Versi contestualmente l'importo di € 250,00 con codice tributo 8114 mediante F24 ELIDE (ris. n. 42/2018, ris. n. 110/2012, circ. n. 38/2012).



## CIRCOLARE 18/2018 AGENZIA ENTRATE

**Qualora il Modello EAS sia trasmesso oltre i termini ordinari nonché oltre il termine per beneficiare dell'istituto della c.d. remissione *in bonis*, a decorrere da quando l'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro può usufruire dei benefici fiscali correlati all'onere dell'invio di tale Modello?**

**Risposta.**

In caso di presentazione del Modello EAS oltre i termini ordinari nonché oltre il termine per beneficiare dell'istituto della c.d. remissione *in bonis*, l'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro non può avvalersi del regime agevolativo –correlato all'adempimento dell'onere dell'invio dello stesso Modello –in relazione all'attività realizzata precedentemente alla data di presentazione del medesimo Modello.

In tal caso, tuttavia – a condizione che ricorrano i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria – l'ente sportivo dilettantistico potrà applicare il predetto regimento agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto Modello, anche se ricadenti nel medesimo periodo di imposta in cui avviene la comunicazione.

Restano escluse dal citato regime agevolativo le operazioni compiute antecedentemente alla presentazione del Modello EAS, ivi comprese quelle ricadenti nel medesimo periodo di imposta in cui avviene la comunicazione.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Franca Fabietti

Dottore Commercialista – Docente scuola dello sport

Viale dell'Arte, 85 – Roma  
06 88933124 06 88933099

© Riproduzione riservata